



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

FAX

4513

Roma, 5 giugno 2009

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

N. DAQLA / 080166 / 10,3,3

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
modificazioni all'assetto organizzativo
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma
dell'articolo 1, comma 430 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n.296.
(ESAME DEFINITIVO)
(INTERNO)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993,
si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al
Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che, al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico;
- VISTO l'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che tra l'altro prevede che i provvedimenti di organizzazione occorrenti, ivi comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, vengano adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della menzionata legge finanziaria 2007;
- VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia, ed in particolare l'articolo 6 che dispone che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121;
- VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 recante il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e

periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare gli articoli 6 e 7 concernenti le Direzioni interregionali della Polizia di Stato ed il relativo ordinamento;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed in particolare l'articolo 75-septies concernente le commissioni periferiche per le ricompense;
- RITENUTO di dovere procedere alla modificazione del predetto decreto n. 208 del 2001, al fine di dare attuazione al richiamato articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché alla modificazione del menzionato articolo 75-septies del decreto n. 782 del 1985;
- SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale della Polizia di Stato e del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 febbraio 2009 e del 2 marzo 2009;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'interno;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera c) ed il relativo numero 1 sono soppressi;
- b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"2-bis. Le funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico dell'attività svolta dagli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza continuano ad essere esercitate in via decentrata, utilizzando, in via prioritaria, il personale ed i mezzi dei corrispondenti uffici delle sopresse Direzioni interregionali della

Polizia di Stato, a tal fine allocati presso le Questure delle sedi di cui alla tabella in allegato A, con la competenza territoriale ivi determinata.

2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attività svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree individuate con il decreto previsto dal medesimo articolo, provvede l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché, relativamente alle funzioni ispettive e di controllo per il personale dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.”.

Art.2.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 è sostituito dal seguente:

“Art. 6.

Supporto tecnico-logistico decentrato

1. Il supporto tecnico-logistico decentrato è svolto alle dirette dipendenze della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Esso attiene:

- a) alle funzioni di direzione unitaria delle zone telecomunicazioni, dei centri elettronici ed informatici, dei centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e dei centri motorizzazione, posti alle loro dipendenze gerarchico-funzionali, ed a quelle di indirizzo di ogni altro ufficio o magazzino istituiti per le esigenze logistiche, strumentali, di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno, posti alle loro dipendenze funzionali;
- b) al concorso nelle pianificazioni e programmazioni concernenti il reperimento, l'approvvigionamento e l'assegnazione delle risorse strumentali e logistiche ed alle relative verifiche;
- c) al supporto logistico per il personale medico e tecnico designato per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ferma restando l'esclusiva dipendenza, in ragione delle specifiche funzioni, dall'Ufficio centrale ispettivo .

2. L'articolazione organizzativa e funzionale del supporto tecnologico è disposta con decreto del Ministro dell'interno, **da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**, definendo gli incarichi di livello dirigenziale nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti della Polizia di Stato.

3. Con il medesimo provvedimento è, altresì, disposta la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle funzioni amministrative a supporto delle attività istituzionali degli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e può essere stabilito che si provveda alla definizione, sino al loro esaurimento, delle pratiche in corso alla data di soppressione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato”.

Art. 3.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 è sostituito dal seguente:

“Art. 7.

Coordinamento sanitario

1. I Centri sanitari polifunzionali provvedono alle funzioni di coordinamento sanitario dei relativi servizi di assistenza nei riguardi degli uffici e reparti dislocati nelle rispettive competenze territoriali ed alla programmazione, nell'ambito delle direttive della Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza, di piani di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”.

Art. 4.

1. L'articolo 75-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 è sostituito dal seguente:

“Art. 75-septies

Commissioni periferiche per le ricompense

1. Con provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, sono istituite, annualmente, nell'ambito delle dotazioni di bilancio, presso la Direzione centrale per le risorse umane, quattro commissioni per le ricompense in relazione ai carichi di lavoro ed alle aree territoriali di riferimento.

2. Ciascuna delle commissioni delle ricompense è presieduta da un direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, designato annualmente secondo criteri di rotazione, ed è composta da:

a) sei membri prescelti dall'Amministrazione fra:

1) i questori di due delle province ricomprese nelle aree territoriali di riferimento di cui al comma 1;

2) i dirigenti di ufficio periferico a livello regionale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, avente competenza, anche in parte, nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1;

3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1;

4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi sede nell'ambito territoriale di cui al comma 1;

b) sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, è garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.

3. La composizione della commissione competente per la capitale è integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. La designazione dei componenti della commissione prescelti dall'Amministrazione è effettuata secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell'entità del personale rispettivamente in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento.

5. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Le funzioni di segretario delle commissioni sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato ovvero da un ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza «sostituto commissario» della Polizia di Stato di comprovate capacità, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

7. Ai componenti, ivi compresi il presidente ed il segretario delle commissioni, non è corrisposto alcun compenso né rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali.”.

Art.5.

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, la disposizione della lettera a) è abrogata.

2. La tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A (prevista dall'art. 2,
comma 2-bis)

Sedi e competenza territoriale del supporto tecnico-logistico.

1. Torino: supporto tecnico-logistico per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
2. Milano: supporto tecnico-logistico per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
3. Padova: supporto tecnico-logistico per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
4. Firenze: supporto tecnico-logistico per le regioni Toscana, Umbria e Marche;
5. Roma: supporto tecnico-logistico per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;
6. Napoli: supporto tecnico-logistico per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata;
7. Catania: supporto tecnico-logistico per le regioni Sicilia e Calabria.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) reca, ai commi 430 e seguenti dell'articolo 1, disposizioni di razionalizzazione organizzativa specificatamente per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, finalizzate pure alla riduzione della spesa.

In particolare il comma 430 ha disposto che, al fine di conseguire economie di bilancio, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni Interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

Il successivo comma 432 ha statuito che i provvedimenti di organizzazione occorrenti, ivi comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia", venissero adottati entro la data del 30 giugno 2007.

Allo scopo di dare attuazione alle menzionate disposizioni, è stato predisposto l'unito schema di regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sullo schema di regolamento sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato e del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

In particolare, ai sensi del d.P.R. 16 giugno 2002, n. 164, lo schema di regolamento è stato inviato in data 6 marzo 2007 alle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, per le eventuali osservazioni e pareri. In relazione alla richiesta formalizzata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 164/2002, dalle segreterie nazionali rispettivamente del S.A.P., della Federazione CONSAP – ITALIA SICURA, della F.S.P. – U.G.L., del CO.I.S.P.-U..P-F.S.P. e dell'U.I.L.P.S., si è tenuto, in data 11 aprile 2007, l'esame congiunto dello schema di regolamento con tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato.

Sulle osservazioni espresse dalle predette organizzazioni sindacali nel corso dell'incontro, l'Amministrazione si è autonomamente determinata, in virtù di quanto disposto dall'articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 164/2002.

Lo schema di regolamento è stato, altresì, inviato, con nota del 7 marzo 2007, alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo del 16 febbraio 1999 recante il "Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999", in data 12 aprile 2007 si è tenuta la consultazione con le menzionate organizzazioni sindacali, sulle cui proposte, che non hanno carattere vincolante, l'Amministrazione si è autonomamente determinata.

Sullo schema di regolamento è stato acquisito il parere favorevole rispettivamente del Ministero dell'economia e delle finanze, in data 11 aprile 2008, e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 11 novembre 2008. Il provvedimento è stato, infine, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 novembre 2008.

Il Consiglio di Stato, con parere interlocutorio n. 225/09 reso in data 2 febbraio 2009, nel rappresentare di non aver rilevato obiezioni sostanziali circa il provvedimento sottoposto al suo esame, ha chiesto l'esecuzione di alcuni adempimenti istruttori, esprimendo inoltre talune indicazioni di carattere meramente formale sul testo.

Con riferimento alla segnalata necessità di riformulare, con la tecnica della novella, l'art. 4 dello schema di regolamento, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, si precisa che in coerenza con la circolare n. 1/1.1.26/10888/9.92 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in considerazione della necessità di privilegiare la modifica testuale, si è provveduto a eliminare tale articolo, inserendo le previsioni in esso contenute nell'art. 2 del presente schema, che novella l'art. 6 del D.P.R. n. 208/2001.

In particolare, quest'ultima disposizione normativa, nel testo introdotto dall'art. 2 del presente schema, demanda, ora, al comma 2, ad un decreto del Ministro dell'interno, **da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma**, la definizione dell'articolazione organizzativa e funzionale del supporto tecnico-logistico, ivi compresi gli incarichi di livello

dirigenziale nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti della Polizia di Stato.

Il comma 3 del novellato art. 6 prevede che con il medesimo decreto sia, altresì, disposta la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle funzioni amministrative a supporto delle attività istituzionali degli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché la previsione della definizione, sino al loro esaurimento, delle pratiche in trattazione alla data della soppressione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato.

Si è provveduto, inoltre, come indicato nel citato parere n. 225/09 del Consiglio di Stato, ad eliminare dallo schema approvato in via preliminare l'art. 7, recante la clausola secondo cui dal provvedimento non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato. Ciò in quanto la materia risulta disciplinata dall'articolo 1, comma 434, della legge n. 296 del 2006, che prevede che dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 430 a 433 si debbano realizzare risparmi di spesa nel triennio 2007-2009, non inferiori a quanto ivi previsto.

Relativamente alla richiesta formulata dal Consiglio di Stato di inserire nel preambolo del provvedimento le indicazioni di quando e come si siano espresse le organizzazioni sindacali, si è ritenuto preferibile mantenere la formula originaria, sia perché essa è coerente al modello allegato alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/1.1.26/10888/9.92 del 2 maggio 2001, sia perché risulta estremamente difficile dare contezza nel preambolo dello schema di regolamento delle differenziate posizioni espresse dai sindacati. Si conferma, in ogni caso, che sullo schema di regolamento sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato e del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

In adempimento a specifica richiesta, sono stati trasmessi all'Alto Consesso i pareri resi rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, in data 11 aprile 2008 e dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in data 11 novembre 2008 sullo schema di regolamento.

Il Consiglio di Stato, con successivo parere n. 225/09 del 2 marzo 2009, ha espresso avviso favorevole in merito allo schema di provvedimento che qui si illustra.

* * *

Il provvedimento di riassetto della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che si sottopone all'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri, consta di **cinque** articoli, volti a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 e in particolare gli artt. 2, 6, 7 e 10. Il presente schema di regolamento introduce, altresì, modificazioni all'art. 75-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, tenuto conto della necessità di modificare la composizione delle commissioni periferiche delle ricompense al personale della Polizia di Stato, presiedute ed insediate presso le Direzioni Interregionali della Polizia di Stato.

Prima di passare all'esame delle disposizioni contenute nei singoli articoli del provvedimento appare opportuno dar conto dell'assetto organizzativo delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato, come delineato in base al vigente quadro normativo.

L'art. 2, comma 1, lett. c) 1. del d.P.R. n. 208/2001 ha configurato le Direzioni Interregionali della Polizia di Stato quali uffici con funzioni ispettive e di controllo delle strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di decentramento amministrativo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del menzionato d.P.R. n. 208/2001 le Direzioni Interregionali della Polizia di Stato, istituite presso le sette città indicate nella tabella allegata al medesimo provvedimento, secondo la competenza territoriale ivi determinata, hanno operato alle dipendenze gerarchico funzionali del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza per l'esercizio decentrato delle funzioni ispettive e di controllo in tutti gli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede nell'area di competenza e per lo svolgimento decentrato delle funzioni di carattere organizzativo ed amministrativo, comprese quelle di documentazione e logistiche, a supporto delle attività istituzionali degli uffici e reparti con funzioni finali aventi sede nel medesimo ambito territoriale.

Le Direzioni Interregionali sono state, altresì, chiamate a concorrere all'elaborazione delle pianificazioni e delle programmazioni concernenti il reperimento, l'approvvigionamento e l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e logistiche ed alle relative verifiche. Ai medesimi Uffici interregionali sono stati preposti dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.

Relativamente alle funzioni ispettive e di controllo, le Direzioni Interregionali hanno operato in stretto raccordo con l'Ufficio centrale ispettivo ed anche nell'ambito delle pianificazioni e programmazioni determinato dal medesimo ufficio.

L'articolazione organizzativa e funzionale delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato è stata definita, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 208/2001, con il decreto ministeriale 10 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre successivo.

Il provvedimento ministeriale ha previsto la seguente articolazione organizzativa e funzionale delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato:

- a) Servizio ispettivo e di controllo, per lo svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo interno nei confronti degli uffici, reparti e istituti di istruzione della Polizia di Stato;
- b) Servizio pianificazione, organizzazione e risorse con compiti di pianificazione, organizzazione e gestione nei settori del personale e dei servizi tecnico-logistici e patrimoniali decentrati relativamente agli uffici, reparti o istituti di istruzione presenti nel territorio di competenza;
- c) Ufficio di coordinamento sanitario, con compiti di pianificazione e coordinamento dell'attività degli uffici sanitari territoriali nonché di sorveglianza sanitaria;
- d) Ufficio di vigilanza, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 23 del decreto legislativo n. 626/1994, recentemente sostituito dal decreto legislativo n. 81/2008;
- e) Divisione gestioni contabili per la gestione contabile e di amministrazione delle risorse finanziarie assegnate.

La soppressione dei predetti uffici interregionali disposta dall'art. 1, comma 430, della legge n. 296/2006 ha, dunque, posto la necessità di rivedere l'assetto ordinamentale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fermo restando il principio enunciato dalla richiamata legge finanziaria 2007, che dispone la ripartizione delle funzioni, già demandate alle Direzioni Interregionali, tra le strutture centrali e quelle periferiche di Amministrazione della pubblica sicurezza, assicurando comunque il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

Come si è in precedenza detto il provvedimento di riassetto della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza consta di **cinque** articoli, volti a

modificare il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 e in particolare gli artt. 2, 6, 7 e 10.

Si precisa che l'art. 10 del d.P.R. n. 208/2001 da ultimo citato, conferiva ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B gli onori spettanti agli ufficiali di grado corrispondente alle altre forze di polizia.

Il presente regolamento introduce, altresì, modificazioni all'art. 75-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, tenuto conto della necessità di modificare la composizione delle commissioni periferiche delle ricompense al personale della Polizia di Stato, presiedute ed insediate presso le Direzioni Interregionali della Polizia di Stato.

Se ne illustrano di seguito i contenuti.

L'**articolo 1** del regolamento provvede innanzitutto alla soppressione della lettera c) e del relativo numero 1 del comma 1 dell'articolo 2 del d.P.R. n. 208/2001 già citato, concernente le Direzioni Interregionali della Polizia di Stato. Aggiunge al comma 2 del medesimo art. 2 il comma 2-*bis*, prevedendo che le funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico dell'attività svolta dagli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza continuano ad essere esercitate in via decentrata, utilizzando, in via prioritaria, il personale ed i mezzi dei corrispondenti uffici delle sopresse Direzioni Interregionali della Polizia di Stato. Le risorse sono allocate a tal fine presso le Questure delle sedi individuate nell'allegato A allo schema di regolamento, con la competenza territoriale ivi determinata.

La disposizione conferma quel decentramento delle funzioni di supporto tecnico-logistico, voluto dalla norma primaria, non disgiunto dal contenimento della spesa.

Lo stesso articolo 1, introducendo il comma 2-*ter* all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, concentra presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza l'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attività svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei confronti delle zone riservate e non del Ministero dell'interno. Resta fermo l'espletamento delle medesime funzioni da parte di ciascun ufficio di livello dirigenziale nei confronti del personale dipendente, nonché, per le funzioni di vigilanza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, di quelle

disimpegnate dal personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.

La disposizione assicura il giusto contemperamento delle esigenze, entrambe considerate dal disposto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge finanziaria 2007, di "accentramento" e "decentramento" nella ripartizione delle funzioni in precedenza rimesse alle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato, sfruttando appieno l'azione dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, già destinatario di compiti di controllo sull'attività degli uffici di pubblica sicurezza e dei reparti della Polizia di Stato.

L'attribuzione delle menzionate funzioni all'Ufficio centrale ispettivo è, per di più, coerente con le finalità di razionalizzazione organizzativa e di contenimento della spesa indicate dalla legge finanziaria 2007.

L'articolo 2 del provvedimento, recante la novella dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, configura l'attività di supporto tecnico-logistico decentrato alle dirette dipendenze della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Tale attività attiene:

- a) alle funzioni di direzione unitaria delle zone telecomunicazioni, dei centri elettronici ed informatici, dei centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e dei centri motorizzazione, posti alle loro dipendenze gerarchico-funzionali, e di indirizzo di ogni altro ufficio o magazzino istituiti per le esigenze logistiche, strumentali, di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno, posti alle loro dipendenze funzionali;
- b) al concorso nell'elaborazione delle pianificazioni e programmazioni relative al reperimento, all'approvvigionamento e all'assegnazione delle risorse strumentali e logistiche ed alle relative verifiche;
- c) al supporto logistico per il personale medico e tecnico designato per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ferma restando l'esclusiva dipendenza, in ragione delle specifiche funzioni, dall'Ufficio centrale ispettivo.

La disposizione mira a riorganizzare una piattaforma logistica che risponda alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, instaurando una diretta relazione tra la Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, e gli uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto,

individuati dall'articolo 2, comma 1 lett. b) del d.P.R. n. 208/2001, nelle zone telecomunicazioni, nei centri elettronici ed informatici, nei centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e nei centri di motorizzazione, nonché nei confronti di ogni altro ufficio o magazzino istituito per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno.

Tale relazione consente, infatti, di assicurare l'unitarietà di azione di tutte le articolazioni periferiche del sistema logistico.

Il comma 2 dell'articolo 6 novellato demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dell'articolazione organizzativa e funzionale del supporto tecnico-logistico, ivi compresi gli incarichi di livello dirigenziale nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti della Polizia di Stato.

Al comma 3 dell'art. 6 è previsto che con il medesimo decreto sia, altresì, disposta la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle funzioni amministrative a supporto delle attività istituzionali degli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché la previsione della definizione, sino al loro esaurimento, delle pratiche in trattazione alla data della soppressione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato.

Il nuovo articolo 7 del d.P.R. n. 208 del 2001, introdotto dall'articolo 3 del presente regolamento, demanda ai Centri sanitari polifunzionali le funzioni di coordinamento dei servizi di assistenza sanitaria, in ragione dei compiti assolti dai Centri medesimi nei confronti degli uffici sanitari periferici dislocati negli ambiti di rispettiva competenza.

Ai Centri sono, altresì, assegnati compiti di programmazione, nell'ambito delle direttive emanate dalla Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza, di piani di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

La concentrazione delle funzioni di coordinamento sanitario nei Centri sanitari polifunzionali, già presenti sul territorio per il supporto tecnico e professionale agli uffici sanitari collocati nei rispettivi ambiti territoriali, consente di conseguire l'invarianza della spesa e di corrispondere a quelle esigenze di razionalizzazione organizzativa e di contenimento della spesa pubblica poste a base della legge finanziaria 2007.

L'articolo 4 del provvedimento modifica l'articolo 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, prevedendo l'istituzione di quattro commissioni per le ricompense presso la Direzione

centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza, costituite annualmente, con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

La competenza di ciascuna commissione è determinata in relazione ai carichi di lavoro ed alle aree territoriali di riferimento.

La novella si spiega in ragione del fatto che le commissioni periferiche per le ricompense, di cui al citato articolo *75-septies* del d.P.R. n. 782/1985, erano annualmente istituite con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza nell'ambito delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato, al cui interno operavano anche le Segreterie delle medesime Commissioni (articolo 5 del D.M. 10 settembre 2001) ed erano presiedute dai Direttori Interregionali.

Evidentemente la soppressione delle Direzioni Interregionali, recata dalla legge finanziaria 2007, ha imposto di rivedere l'allocazione delle predette Commissioni, privilegiando la scelta di incardinarle nell'ambito della Direzione centrale per le risorse umane, sede naturale da affiancare all'Ufficio centrale per le ricompense della stessa Direzione centrale prevista dall'articolo *75-sexies* del d.P.R. n. 782/1985.

Per quanto attiene alla presidenza delle Commissioni, si è convenuto di demandare la specifica funzione a un direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, designato annualmente secondo criteri di rotazione, al fine di preservare adeguatamente la terzietà della figura del presidente e, di conseguenza, l'autonomia e l'indipendenza dell'operato delle Commissioni.

Con riguardo alla composizione, il testo dell'articolo *75-septies*, come novellato dall'art. 4 del provvedimento, prevede, rispetto all'attuale assetto della Commissione, che i componenti delle stesse possano essere prescelti anche tra i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento. I componenti sono stati individuati avuto riguardo all'ambito territoriale di riferimento.

Nulla è mutato con riguardo ai componenti in rappresentanza del personale, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

E' stato, altresì, previsto che la composizione della commissione competente per la capitale sia integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Anche per i componenti della Commissione è stato prescelto il criterio della rotazione, che tenga conto dell'entità del personale rispettivamente in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento.

Si sottolinea, al riguardo, che il sistema delle ricompense costituisce uno dei cardini fondamentali della gestione del personale della Polizia di Stato e che l'inadeguatezza del suo funzionamento potrebbe avere conseguenze fortemente negative verso una categoria di personale impegnato in funzioni delicatissime quali la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la prevenzione e la repressione dei reati.

I componenti delle commissioni, ivi compreso il presidente ed il segretario, assolvono, pertanto, a compiti istituzionali, cui l'Amministrazione attribuisce elevatissimo rilievo ed in relazioni ai quali, in adesione alle osservazioni formulate sullo schema di regolamento dal Ministero dell'economia e delle finanze nella nota del 19 dicembre 2007, non si intende corrispondere alcun compenso né rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per l'esercizio anche fuori sede di compiti di servizio. Naturalmente si opererà nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 5 del regolamento, al comma 1, abroga la lettera a) del comma 4 dell'articolo 10 del d.P.R. n. 208 del 2001, concernente gli onori da rendere ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B. Tale soppressione si rende necessaria considerato che l'articolo 1, comma 433, della legge n. 296/2006 demanda a successivi provvedimenti la revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di livello B.

Il comma 2 dell'articolo 5 abroga la Tabella 1 del medesimo d.P.R., relativa al numero, alla sede ed alla competenza territoriale delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato.

RELAZIONE TECNICA

Il regolamento recante “Modificazioni all’assetto organizzativo dell’Amministrazione della pubblica sicurezza” è adottato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1 comma 430 e ss. della legge n. 296 del 2006.

In relazione alla soppressione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato, il comma 430 espressamente prevede che ad essa debba conseguire il riparto delle relative funzioni *“tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico”*.

In particolare, sul fronte del decentramento delle funzioni di supporto tecnico-logistico gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa inducono a realizzare una più funzionale dislocazione delle medesime per realizzare la direzione unitaria del settore tecnico-logistico.

Tale soluzione determinerà la soppressione:

- delle Zone TLC di Trieste e Palermo;
- dei Centri di motorizzazione di Bolzano, Trieste, Genova, Bologna, Pescara, Palermo;
- dei Centri VECA di Bologna, Bari e Palermo,

con un conseguente recupero e possibilità di reimpiego di 100 unità.

Gli interventi di razionalizzazione determinano il recupero di immobili demaniali ed il risparmio di canoni annui di locazione per uffici ubicati in immobili di proprietà privata, come meglio illustrato nella tabella n. 1 che segue.

Tabella n. 1

<i>Dismissione presso le sedi</i>	<i>Direzioni Interregionali della Polizia di Stato</i>	<i>Zone telecomunicazioni</i>	<i>Centri motorizzazioni</i>	<i>Centri V.E.C.A.</i>	<i>Alloggi di servizio</i>	<i>Totale</i>
<i>Torino</i>	<i>284.948,46**</i>				<i>15.840,00***</i>	<i>300.788,46</i>
<i>Padova</i>	<i>comodato gratuito</i>		<i>immobile demaniale</i>		<i>26.160,00***</i>	<i>26.160,00</i>
<i>Milano</i>	<i>immobile demaniale</i>				<i>immobile demaniale</i>	
<i>Firenze</i>	<i>immobile demaniale</i>				<i>immobile demaniale</i>	
<i>Roma</i>	<i>immobile demaniale</i>				<i>immobile demaniale</i>	
<i>Napoli</i>	<i>immobile demaniale</i>				<i>immobile demaniale</i>	
<i>Catania</i>	<i>immobile demaniale</i>				<i>immobile demaniale</i>	
<i>Trieste</i>		<i>immobile demaniale</i>	<i>immobile demaniale</i>			
<i>Bolzano</i>			<i>immobile demaniale</i>			
<i>Palermo</i>		<i>immobile demaniale</i>		<i>immobile demaniale</i>		
<i>Genova</i>			<i>2.458,33**</i>			<i>2.458,33</i>
<i>Bologna</i>	<i>Immobilie demaniale</i>		<i>765.600,00**</i>	<i>immobile demaniale</i>		<i>765.600,00</i>
<i>Pescara</i>			<i>immobile demaniale</i>			
<i>Bari</i>				<i>immobile demaniale</i>		
<i>Totale</i>	<i>284.948,46**</i>		<i>768.058,33**</i>		<i>42.000,00**</i>	<i>1.095.006,7</i>

** Canone annuo per ufficio dislocato in immobile privato, per il quale è prevista la dismissione;

*** Canone annuo per alloggi di servizio connessi all'incarico dislocato in immobile privato, per il quale è intervenuta la soppressione.

Considerato che il costo annuo di funzionamento delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato è stato stimato, complessivamente, in euro 518.334,50, i risparmi di spesa sono determinati per il 2008 e a decorrere dal 2009:

Tabella n. 2

<i>Risparmi di spesa</i>	<i>Anno 2008</i>	<i>Anno 2009</i>
<i>Canoni di locazione da immobili privati</i>	326.948,46* 384.029,16**	1.095.006,7
<i>Costo annuo di funzionamento delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato</i>	518.334,50	518.334,50
TOTALE	Euro 1.229.312,1	Euro 1.613.341,2

* canoni di locazione per la dismissione della Direzione Interregionale P.S. Torino e degli alloggi di servizio ubicati in Padova e Torino.

** A decorrere dal mese di luglio 2008 (data presumibile di emanazione del regolamento di cui all'art. 1, comma 432 legge n. 296/2006).

Quanto alle 100 unità di personale da reimpiegare, va chiarito che il recupero di tali risorse andrà a vantaggio degli uffici dislocati nelle medesime sedi di provenienza e che pertanto non sono previsti oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

A tal riguardo si precisa che si darà corso esclusivamente a procedure di trasferimento a domanda dalle quali non derivano maggiori oneri finanziari.

Va anche specificato che le risorse strumentali recuperate verranno distribuite e riutilizzate presso gli uffici dislocati sul territorio di competenza degli uffici dismessi.

In relazione agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica come previsti dall'articolo 1, comma 434 della legge n. 296/2006 (risparmi non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per il 2008 ed a 13 milioni di euro per l'anno 2009 derivanti) il risultato finanziario illustrato va, peraltro,

analizzato, unitamente ai provvedimenti di razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione ed all'aggiornamento del personale della Polizia di Stato.

Al riguardo si evidenzia che a decorrere dal 1° aprile 2007 sono state soppresse le Scuole Allievi Agenti di Bolzano, Foggia, Senigallia e Vicenza e dal 1° maggio 2007 è stata soppressa la Scuola Allievi Agenti di Roma, con la seguente previsione di risparmi

Tabella n. 3

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
<i>Risparmi di spesa derivanti dal settore formazione</i>	4.356.000,00	9.453.000,00	9.453.000,00

Ciò premesso, sono stati previsti per gli anni 2007, 2008 e 2009 i seguenti risparmi di spesa:

Tabella n. 4

	2007	2008	A decorrere dal 2009
<i>Risparmi derivanti dal settore tecnico logistico</i>		1.229.312,1	1.613.341,2
<i>Risparmi derivanti dal settore formazione</i>	4.356.000,00	9.453.000,00	9.453.000,00
TOTALE	4.356.000,00	10.682.312,1	11.066.341,2

Con riferimento alle previsioni di risparmio per l'anno 2009, si precisa che la somma indicata nella tabella n. 4 - pari a euro 11.066.341,2, non tiene conto degli ulteriori interventi di razionalizzazione che verranno definiti nei prossimi mesi ai fini del conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica indicato per l'anno 2009 dall'articolo 1, comma 434, della legge finanziaria n. 296 del 2006.

Giova, tuttavia, sottolineare che le previsioni dei risparmi di spesa, ove considerati complessivamente nel triennio 2007/2009, superano, nell'insieme, l'obiettivo finanziario fissato dal citato articolo 1, comma 434 della legge finanziaria n. 296/2006 che nel triennio 2007/2009

	<i>Risparmi ex art.1, comma 434 L. n. 296/2006</i>	<i>Previsioni di risparmio dell'Amministrazione</i>
<i>2007</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>4.356.000,00</i>
<i>2008</i>	<i>8.100.000,00</i>	<i>10.682.312,1</i>
<i>2009</i>	<i>13.000.000,00</i>	<i>11.066.341,2</i>
<i>Totale triennio 2007/2009</i>	<i>24.100.000,00</i>	<i>26.104.653,3</i>

* * *

Quanto alle restanti funzioni già demandate alle Direzioni Interregionali, il processo di razionalizzazione non determina nuovi o aggiuntivi oneri al bilancio dello Stato.

La concentrazione delle funzioni ispettive e di controllo sull'attività degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, unitamente alle funzioni di vigilanza presso l'Ufficio Centrale Ispettivo eviterà l'istituzione di nuovi uffici periferici per lo svolgimento di tali funzioni.

In merito alle funzioni di coordinamento sanitario, si rileva che dette funzioni sono demandate ai Centri sanitari polifunzionali con sede in Milano, Napoli e Palermo, strutture istituite con il Decreto Interministeriale del 9 dicembre 1994, poste alle dipendenze della Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Analogo processo di accorpamento concerne le disposizioni recanti la riorganizzazione del settore delle ricompense da conferire al personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985, prevedendo l'istituzione presso la Direzione centrale per le risorse umane, di quattro commissioni per le ricompense in relazione ai carichi di lavoro ed alle aree territoriali di riferimento.

Ai componenti, ivi compresi il presidente ed il segretario delle commissioni, non è previsto alcun compenso né rimborso spese, salvo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro nell'ambito delle dotazioni degli ordinari stanziamenti di bilancio.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) Analisi di impatto normativo dell'intervento sulla legislazione vigente.

L'art. 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che, al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1 dicembre 2007 e che le relative funzioni siano ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

La disciplina di cui allo schema di regolamento in oggetto incide sulla normativa introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il "Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed, in particolare, sui relativi artt. 6 e 7 concernenti le Direzioni interregionali della Polizia di Stato ed il relativo ordinamento.

La nuova disciplina ricade, altresì, sull'articolo 2, al comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, cui sono aggiunti i commi 2-bis e 2-ter riguardanti rispettivamente le funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico svolta dagli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e le funzioni ispettive e di controllo sull'attività degli uffici centrali e periferici.

E', inoltre, abrogato l'articolo 10, comma 4 lettera a) del D.P.R. del 2001 n. 208 nonché la tabella 1 del medesimo D.P.R. n. 208/2001 relativa alle sedi ed alla competenza territoriale delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato.

Il provvedimento incide, infine, sulla disciplina relativa al settore delle ricompense da conferire al personale della Polizia di Stato, modificando l'art. 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

B) Analisi del quadro normativo di riferimento e ratio dell'intervento.

Il provvedimento di riassetto della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza scaturisce dall'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 430 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), recante norme di razionalizzazione organizzativa specificatamente per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, finalizzate pure alla riduzione della spesa.

Lo schema di regolamento che si sottopone dispone:

1. La riorganizzazione della piattaforma tecnico-logistica, allocando le funzioni di supporto tecnico-logistico presso le Questure dislocate nelle medesime sedi delle sopresse Direzioni Interregionali della Polizia di Stato. Le funzioni sono, peraltro, esercitate alle dirette dipendenze della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, per la direzione unitaria delle zone telecomunicazioni, dei centri elettronici ed informatici, dei centri logistici, di raccolta materiali e mezzi e dei centri motorizzazione e per l'indirizzo di ogni altro ufficio o magazzino istituito per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno;
2. La concentrazione presso l'Ufficio centrale ispettivo di tutte le funzioni ispettive e di controllo sull'attività degli uffici, nonché delle funzioni di vigilanza di cui al Decreto legislativo n. 81/2008;
3. Il conferimento ai Centri sanitari polifunzionali delle funzioni di coordinamento sanitario dei relativi servizi di assistenza nelle zone riservate e non del Ministero dell'interno e, nell'ambito delle direttive emanate dalla Direzione centrale di sanità, delle funzioni di programmazione di piani di sorveglianza sanitaria ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008;

Si conferma, in tal modo, il decentramento delle funzioni di supporto tecnico-logistico, voluto dalla norma primaria, non disgiunto dal contenimento della spesa, e l'accorpamento presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza di tutte le funzioni ispettive e di controllo sull'attività degli uffici, che realizza anch'esso, sfruttando appieno l'azione del predetto Ufficio, le finalità di razionalizzazione organizzativa indicate dalla legge finanziaria 2007.

4. La riorganizzazione del settore delle ricompense da conferire al personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 75-septies del D.P.R. n. 782/1985, prevedendo in particolare che, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, siano istituite annualmente, presso la Direzione centrale per le risorse umane, quattro commissioni per le ricompense in relazione ai carichi di lavoro ed alle aree territoriali di riferimento.

Quanto alle restanti funzioni già demandate alle Direzioni interregionali della Polizia di Stato, il provvedimento rinvia al decreto ministeriale di articolazione organizzativa e funzionale del supporto tecnico-logistico, la relativa ripartizione tra uffici centrali e periferici.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con la normativa comunitaria.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria.

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e di quelle a statuto speciale.

Il provvedimento non incide sulle competenze costituzionali delle regioni ordinarie e di quelle a statuto speciale, vertendosi in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle competenze alle regioni ed agli enti locali.

Le disposizioni recate dal provvedimento che si commenta non inficiano l'autonomia degli enti locali, né si pongono in contrasto con le fonti legislative

primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

F) Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, delle loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

G) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di regolamento.

H) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dalle disposizioni dello schema di regolamento non conseguono effetti abrogativi impliciti, ma solo modifiche esplicite alle norme vigenti.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti.

Il provvedimento reca, in attuazione dell'art. 1, comma 430 e ss., della legge 27 dicembre 2007, n. 296, il riassetto della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con particolare riguardo alle funzioni già demandate alle Direzioni interregionali della Polizia di Stato.

L'intervento normativo è destinato ad incidere direttamente sul personale della Polizia di Stato, sia quello in servizio presso le sopresse Direzioni interregionali, sia quello da assegnare agli istituendi uffici.

B) Obiettivi e risultati attesi

Il nuovo assetto organizzativo della struttura centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si pone in relazione strettamente funzionale rispetto alle previsioni normative della legge finanziaria 2007 che, nel sopprimere le Direzioni interregionali della Polizia di Stato, ha reso necessario intervenire sulle articolazioni della Polizia di Stato, realizzando il decentramento delle funzioni di supporto tecnico-logistico.

Il provvedimento disegna una struttura organizzativa, con riguardo all'esercizio delle funzioni di supporto tecnico-logistico, che risponde alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando, attraverso le necessarie relazioni di dipendenza, l'unitarietà dell'intero sistema logistico.

Dal provvedimento conseguono importanti risultati in termini di razionalizzazione organizzativa e di contenimento della spesa, non disgiunte da evidenti riflessi concernenti il riassetto delle carriere dei dirigenti della Polizia di Stato, derivanti dalla contestuale soppressione della qualifica apicale di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 2 febbraio 2009

N. della Sezione:
225/09

OGGETTO:

MINISTERO INTERNO-
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica
recante: “*Modificazioni
all’assetto organizzativo
dell’Amministrazione della
Pubblica Sicurezza, a norma
dell’articolo 1, comma 432,
della legge 27 dicembre 2006,
n. 296*”.

La Sezione

Vista la relazione del 19 gennaio
2009, prot. n. 557/ST/210.010, trasmessa con nota del 22 gennaio 2009, prot.
n.557/ST/208.018.1 S.24(3) con la quale il Ministero dell’interno
(Dipartimento della Pubblica Sicurezza) ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto ai sensi dell’art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Silvio Traversa;

PREMESSO:

Lo schema di regolamento in oggetto dà attuazione all’articolo 1,
commi 430 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), con il quale sono state fissate disposizioni di razionalizzazione

organizzativa per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, finalizzate pure alla riduzione della spesa.

In particolare il comma 430 del predetto articolo 1 ha disposto che, al fine di conseguire economie di bilancio, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

Il successivo comma 432 ha statuito che i provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "*Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia*", fossero adottati entro la data del 30 giugno 2007.

Osserva, preliminarmente, l'Amministrazione che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto c) del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono state inquadrare quali uffici con funzioni ispettive e di controllo delle strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di decentramento amministrativo e che inoltre, ai sensi dell'art. 6 di detto d.P.R. le medesime Direzioni interregionali, istituite presso le sette città indicate nella tabella allegata al provvedimento, con la competenza territoriale ivi determinata, hanno operato alle dipendenze gerarchico funzionali del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza per l'esercizio decentrato delle funzioni ispettive e di controllo in tutti gli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede nell'area di competenza e per lo svolgimento decentrato delle funzioni di carattere organizzativo ed amministrativo, comprese quelle di documentazione e logistiche, a supporto delle attività istituzionali degli uffici e reparti con funzioni finali aventi sede nel medesimo ambito territoriale.

Le Direzioni interregionali, alle quali sono stati preposti dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, sono state, altresì, chiamate a concorrere all'elaborazione delle pianificazioni e delle programmazioni concernenti il reperimento, l'approvvigionamento e l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e logistiche ed alle relative verifiche. Relativamente alle funzioni ispettive e di controllo, le Direzioni interregionali hanno operato in stretto raccordo con l'Ufficio centrale ispettivo.

L'articolazione organizzativa e funzionale delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 208 del 2001, è stata, con il decreto ministeriale 10 settembre 2001, definita nel modo seguente:

- a) Servizio ispettivo e di controllo, nei confronti degli uffici, reparti e istituti di istruzione della Polizia di Stato;
- b) Servizio pianificazione, organizzazione e risorse per la gestione dei settori del personale e dei servizi tecnico-logistici e patrimoniali decentrati relativamente agli uffici, reparti o istituti di istruzione presenti nel territorio di competenza;
- c) Ufficio di coordinamento sanitario, con compiti di pianificazione e coordinamento dell'attività degli uffici sanitari territoriali nonché di sorveglianza sanitaria;
- d) Ufficio di vigilanza, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 23 del decreto legislativo n. 626 del 1994, recentemente sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
- e) Divisione gestioni contabili per la gestione contabile e l'amministrazione delle risorse finanziarie assegnate.

La soppressione delle predette direzioni interregionali ha, dunque, posto la necessità di rivedere l'assetto ordinamentale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fermo restando il principio enunciato dalla stessa legge finanziaria 2007, che dispone la ripartizione delle funzioni tra le strutture centrali e quelle periferiche di Amministrazione della pubblica sicurezza, assicurando comunque il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

Lo schema di regolamento in oggetto, che dispone il nuovo assetto della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza consta di sette articoli diretti, da un lato, a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 e, particolarmente gli artt. 2, 6, 7 e 10 (per il quale ultimo l'Amministrazione osserva che esso conferiva ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B gli onori spettanti agli ufficiali di grado corrispondente delle altre forze di polizia) e, dall'altro lato, ad introdurre modificazioni all'art. 75-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, tenuto conto della necessità di modificare la composizione delle commissioni periferiche per le ricompense al personale della Polizia di Stato, presiedute ed insediate presso le Direzioni interregionali della Polizia di Stato.

Osserva infine l'Amministrazione che sullo schema di regolamento è stato acquisito il parere favorevole rispettivamente del Ministero dell'economia e delle finanze, in data 11 aprile 2008, e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 11 novembre 2008.

CONSIDERATO:

La Sezione non ha obiezioni sostanziali da muovere al provvedimento che appare in linea con le norme primarie.

Sotto il profilo formale, peraltro, non ritiene di potersi esprimere in via definitiva sullo schema di regolamento in oggetto in quanto ritiene di dover acquisire i pareri, non presenti nella documentazione in atti, espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze, in data 11 aprile 2008 e dal Ministro della Pubblica amministrazione e l'innovazione in data 11 novembre 2008.

Si anticipano tuttavia alcune osservazioni sulla attuale formulazione del testo.

Quanto al preambolo del decreto, la Sezione osserva, da un lato, che non è precisato quando sia avvenuta la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri e, dall'altro lato, che sono state sentite le organizzazioni sindacali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della legge n.121 del 1981, senza peraltro che sia precisato come e quando si siano espresse.

In riferimento all'articolato, la Sezione ritiene anzitutto, di dover sottolineare sin d'ora l'opportunità che per l'intero regolamento sia privilegiata la modifica testuale ("*novella*") e, pertanto che l'articolo 4 sia conseguentemente riformulato, secondo quanto stabilito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101, recante "*Guida alla redazione dei testi normativi*".

In secondo luogo si suggerisce la soppressione dell'articolo 7 in quanto la materia è già puntualmente e più restrittivamente disciplinata dal comma 434 della legge n. 296 del 2006 che non solo prevede che dall'attuazione delle disposizioni non possano scaturire nuovi o maggiori oneri ma che si debbano realizzare risparmi di spesa nel triennio 2007-2009, non inferiori a quanto ivi previsto.

La Sezione sospende, pertanto, l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione provveda agli adempimenti sopra indicati.


P.Q.M.

La Sezione sospende l'espressione del parere in attesa degli adempimenti di cui sopra.


Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)



L'Estensore
(Silvio Traversa)



il Segretario di Adunanza
(Massimo Meli)





CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 2 marzo 2009

N. della Sezione:
225/09

OGGETTO:

MINISTERO DELL'INTERNO -
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica
recante: *“Modificazioni
all'assetto organizzativo
dell'Amministrazione della
Pubblica Sicurezza, a norma
dell'articolo 1, comma 432,
della legge 27 dicembre 2006,
n. 296”.*

La Sezione

Vista la relazione del 19.1.2009, prot.
n. 557/ST/210.010, trasmessa con
nota 22 gennaio 2009, prot. n.557/ST/208.018.1 S.24(3) con la quale il
Ministero dell'interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) ha chiesto il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 2 febbraio
2009 con il quale si richiedevano all'Amministrazione taluni adempimenti;

Vista la relazione del 16 febbraio 2009, trasmessa con nota 25 febbraio
2009;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Silvio Traversa;

PREMESSO

Con parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 2 febbraio 2009 la Sezione rilevava di non avere obiezioni sostanziali da muovere al provvedimento e tuttavia riteneva di non potersi esprimere in via definitiva sullo schema di regolamento in quanto appariva necessario, sul piano formale, acquisire i pareri, non presenti in atti, dei Ministeri dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, e conoscere quando fossero state consultate le organizzazioni sindacali e quando fosse avvenuta la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri.

Con l'occasione si anticipavano talune osservazioni formali sul testo dell'articolato con riferimento agli articoli 4 e 7 dello schema di regolamento.

CONSIDERATO


Con la nuova relazione del 16 febbraio 2009 l'Amministrazione ha dato puntuale adempimento alle richieste di documentazione formulate dalla Sezione nel parere interlocutorio del 2 febbraio 2009 ed inoltre ha aderito ai suggerimenti formali espressi dalla Sezione in riferimento agli articoli 4 e 7 dello schema di regolamento, riformulando il relativo articolato.

Per le suesposte considerazioni la Sezione esprime parere favorevole sul nuovo testo dello schema di regolamento trasmesso dall'Amministrazione con nota del 25 febbraio 2009.


P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole.


Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)



L'Estensore
(Silvio Traversa)



il Segretario di Adunanza
(Massimo Meli)





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

**VERBALE DELL'ESAME CONGIUNTO RELATIVO ALLO SCHEMA DI D.P.R.
RECANTE MODIFICAZIONI ALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, A NORMA
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 432 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296**

In data 11 aprile 2007 alle ore 10.00 presso la sala riunioni dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali si è tenuto l'esame congiunto in merito allo schema di D.P.R. recante modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, a norma dell'art. 1, comma 432 della Legge 27.12.2006 n. 296.

Alla riunione presieduta dal Vice Capo della Polizia preposto all'attività di coordinamento, Prefetto Giuseppe PECORARO, hanno partecipato il Vice Prefetto Alberto PAZZANESE, il Vice Prefetto Maria FORTE, il Primo Dirigente della P.di S. Antonella Masoni, il Vice Prefetto Aggiunto Alessandra NIGRO, il Vice Questore Aggiunto della P.di S. Cristina ERMINI.

Per le Organizzazioni Sindacali erano presenti:

SIULP- Primo SARDI

SAP- Gianni TONELLI, Nicola TANZI

SIAP- Giuseppe TIANI, Giovanni ALIQUO', Concetta ESPOSITO

SILP per la CGIL Claudio GIARDULLO, Paolo MASIA, Gianni MEUTI

CONSAP-ITALIA SICURA (Anip-Usp) -Giorgio INNOCENZI, Gianni VALERI, Rosario CUTELLE'

FSP-UGL- Paolo VARESI, Antonio SCOLLETTA

COISP-UP-FPS- Franco MACCARI, Paolo PIANESE, Valentino PERNA.

UILPS-Giovanni D'ALESSANDRI, Adolfo GUGLIELMI, Alessandro GRILLI.

Il Prefetto Pecoraro informa i rappresentanti sindacali, in via preliminare, che anche sulla base di alcuni contributi forniti dalle stesse OO.SS è stato elaborato un nuovo schema di provvedimento che si allega al presente verbale.

Intervengono i rappresentanti delle OO.SS che hanno richiesto l'esame congiunto.

SIAP

TIANI ritiene insufficiente, atteso il considerevole carico di lavoro, la previsione di sole tre commissioni per le ricompense e non condivide la sistemazione delle stesse a livello centrale.

Il Vice Capo precisa che le Commissioni lavoreranno secondo un riparto delle competenze territoriale (nord, centro, sud), ma che saranno inserite a livello centrale presso la Direzione Centrale degli Affari Generali anche per razionalizzare l'assetto organizzativo. Verrà,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

infatti, istituito un unico ufficio di segreteria, ma sono state mantenute, nella loro composizione, le rappresentanze periferiche. Assicura, comunque, che d'intesa con il Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie, al quale è rimessa la competenza in materia, e previa verifica dei carichi di lavoro, verrà valutata l'istituzione di un'ulteriore Commissione per le ricompense cui affidare la competenza relativamente alla Sicilia e alla Sardegna.

TIANI chiede, inoltre, chiarimenti sul numero dei centri sanitari polifunzionali previsti dall'art. 7 del D.P.R. in esame.

Il Prefetto Pecoraro precisa che saranno istituiti cinque Centri con sede a Roma, Milano, Napoli, Padova e Bari e che il Centro di Roma sarà collocato fuori la Direzione Centrale di Sanità trattandosi di un ufficio territoriale come gli altri.

SILP per la CGIL

GIARDULLO fa presente che, pur dovendosi procedere alla soppressione delle Direzioni Interregionali, secondo la previsione della Legge Finanziaria, sarebbe auspicabile non dare per scontata la soppressione del grado vertice della Polizia (Dirigente Generale di livello B), soprattutto ove si consideri che l'Arma dei Carabinieri attraverso i Generali di Corpo d'Armata esprime sul territorio il proprio vertice più rilevante, e si dovrebbe prevedere un maggior numero di posti di Prefetto riservati ai dirigenti generali della Polizia di Stato. Manifesta, inoltre, la sua contrarietà ad elevare il livello dirigenziale di Questure di minore rilevanza a Dirigente Generale di livello C.

Il Vice Capo osserva che tutte queste osservazioni attengono a profili normativi e ad interventi emendativi dell'attuale sistema, rispetto ai quali sono ancora in corso i necessari approfondimenti per determinare le modalità di inquadramento degli attuali dirigenti generali di livello B nella carriera prefettizia e la contestuale rimodulazione della dotazione organica dei dirigenti generali di livello C. Riguardo a ciò il Vice Capo ribadisce che il confronto odierno attiene, invece ad un intervento imposto dalla legge finanziaria che riguarda la soppressione delle Direzioni Interregionali e la costituzione di uffici decentrati con competenze tecnico-logistiche.

GIARDULLO nel consegnare una nota recante alcune osservazioni su specifici aspetti del D.P.R. in esame, fa presente che detto schema appare riduttivo nella previsione delle funzioni assegnate agli istituendi Uffici Tecnici Logistici Territoriali e propone che vengano ad essi assegnate anche le funzioni ispettive e di vigilanza. Ritiene inoltre che l'aver previsto quale preposto all'Ufficio tecnico, un Dirigente Superiore con funzioni di tipo gestionale e tecnico-logistico comporti uno svilimento delle relative competenze. Propone, quindi, che agli istituendi Uffici siano preposti Dirigenti Generali di livello C. Giardullo chiede, altresì, di voler riconsiderare la possibilità di lasciare le Commissioni per le Ricompense presso gli Uffici Tecnico-Logistici Territoriali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Il Vice Capo fa presente che interventi di tale tipo necessitano di una modifica normativa.

GIARDULLO, infine, nel ribadire la proposta di assegnare la funzione di vigilanza agli istituendi Uffici Tecnico Logistici propone una nuova formulazione dell'art. 7 D.P.R. 22.3.2001 n. 208 sostituendo le parole "*periodica nei confronti del personale della Polizia di Stato*" con le parole "*decisi dal datore di lavoro insieme al medico competente come da decreto legislativo 626/94, essendo attività che comporta una responsabilità penale e civile personale*".

Il Vice Capo assicura l'accoglimento di tale emendamento il cui contenuto, peraltro, rispecchia pienamente l'obiettivo cui tendeva la norma. Riguardo alla previsione di cui al punto c) del citato art. 6 il Prefetto Pecoraro precisa che il supporto logistico che gli Uffici Territoriali assicureranno al personale medico e tecnico designato per le attività di vigilanza è da intendersi nel senso che l'ubicazione di detto personale sarà sul territorio, ma dipenderanno dall'Ufficio Centrale Ispettivo, in ragione della loro funzione.

COISP

PIANESE, nel condividere quanto già evidenziato dalla SILP per la CGIL e dal SIAP, auspica che l'Amministrazione presenti un progetto di riorganizzazione più completo che dia conto delle reali esigenze del territorio.

SAP

TANZI nel premettere che nella Finanziaria non ci sono criteri direttivi per il nuovo assetto organizzativo, ritiene che, con il prospettato schema, si arriverà ad una moltiplicazione degli Uffici logistici che passeranno da 18 a 103, contravvenendo al principio ispiratore della finanziaria, con un ritorno ad un'eccessiva burocratizzazione nelle scelte decisionali. Propone, inoltre, che debba essere esplicitamente inserito nel D.P.R. che agli istituendi Uffici Territoriali siano preposti Dirigenti Superiori Tecnici.

Chiede, infine, di conoscere quali strutture manterranno le dotazioni di personale e di mezzi attualmente assegnati.

Il Vice Capo puntualizza che nelle singole Questure sarà previsto un numero minimo di unità per assicurare il raccordo con gli Uffici Tecnico Logistici Territoriali. Questi raccogliendo le esigenze degli Uffici locali, costituiranno l'unico referente in materia e si rapporteranno direttamente al competente Ufficio centrale.

SIAP

Aliquò segnala la necessità che gli Uffici Tecnico-Logistici siano diretti da Dirigenti Superiori Tecnici ed evidenzia che i problemi sull'individuazione dei posti di funzione scaturiscano dall'attribuzione di reggenze a funzionari del ruolo ordinario, secondo logiche non corrispondenti a criteri di buona amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

SIULP

SARDI nell'osservare che si sta esaminando un provvedimento parziale che demanda ad altri provvedimenti, ribadisce la necessità, già espressa da altre sigle sindacali, di conciliare quanto imposto dalla Legge Finanziaria con le esigenze funzionali senza declassare i vertici dell'Amministrazione. Auspica, pertanto, un ampliamento del numero dei posti da Prefetto per i Dirigenti di Polizia. Chiede, infine, che il personale in forza agli Uffici che saranno soppressi mantenga la sede di servizio.

CONSAP

INNOCENZI domanda quante saranno le Commissioni Premi e che il numero delle stesse sia rapportato siano valutati i carichi di lavoro delle stesse.

Il Vice Capo nel ribadire che affronterà la questione con il Vice Capo Vicario, conferma la possibilità di istituire quattro commissioni, a parziale modifica di quanto previsto nello schema oggetto di esame.

FSP-UGL

SCOLLETTA, nel rinviare alle osservazioni già formalizzate con nota del 21 marzo, insiste sull'opportunità che l'Amministrazione valuti di proporre alla Direzione degli istituendi Uffici dei dirigenti superiori tecnici ed esprime il suo dissenso all'attribuzione del livello C ai dirigenti preposti alle piccole Questure.

Propone, inoltre, che in seno alle Commissioni per le ricompense vengano chiamate a partecipare tutte le sigle rappresentative, ritenendo che l'attuale previsione, in base alla quale i componenti sindacali sono sei non risponda più al mutato panorama della rappresentatività.

GRILLI della UILPS condivide pienamente tale proposta, mentre il SAP esprime parere contrario.

TIANI per il SIAP e GIARDULLO per la SILP per la CGIL osservano che la modifica dei componenti sulla quale, peraltro, esprimono, di massima, parere favorevole, deve essere valutata con riferimento a tutte le commissioni paritetiche e che, pertanto, la sede naturale per un eventuale intervento in tal senso non può che essere il tavolo contrattuale.

Il Vice Capo prende atto della proposta e fa presente alle OO.SS che solo se perverrà entro pochi giorni una proposta in tal senso condivisa da tutte le sigle sindacali potrà essere rivisto il numero delle OO.SS partecipanti alle Commissioni per le ricompense.

La riunione si chiude alle ore 13.00.